Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 settembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1957, n. 818.

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

TITOLO I — I CONTRIBUTI

CAPO 1° — *Contributi obbligatori.*

Art. 1.

Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attività retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60° anno di età se uomini e del 55° se donne.

La disposizione relativa all'età di cui al precedente comma si applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.

Art. 2.

I contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo precedente.

Dai detti contributi sono comunque esclusi i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza iscritti obbligatoriamente a enti o istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti.

Art. 3.

I contributi base di cui alle tabelle *A* e *B*, n. 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quelli a percentuale dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati ed alle assicurazioni per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono commisurati all'intera retribuzione determinata secondo le disposizioni degli articoli 27, 28, 29 e 30 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, salvo i casi in cui siano stabilite apposite tabelle di retribuzioni medie, ai sensi del quarto comma dell'art. 6, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, o contribuzioni in misura fissa ai sensi del comma terzo dell'art. 17 della stessa legge.

Le somme corrisposte a titolo di gratificazione annuale o periodica, di cui all'art. 27, lett. *A*), punto 4, del testo unico sopra citato, sono da computare nel periodo di paga in cui vengono effettivamente pagate; allo stesso modo sono da computare i conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo.

In caso di cessazione o di sospensione del rapporto di lavoro, le somme dovute per i titoli di cui al precedente comma debbono essere comunque computate in aggiunta alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga.

Art. 4.

Agli effetti del computo dei contributi a percentuale di cui all'articolo precedente si osserva il limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 15, commi 3° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese, si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso è inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.

Il limite minimo di retribuzione di cui al primo comma si osserva anche nel caso che debbano essere stabilite tabelle di retribuzioni medie in applicazione del quarto comma dell'art. 6, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 5.

Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.

Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.

Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro, riceva in tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.

Per gli operai turnisti e gli operai giornalieri non agricoli che prestano opera saltuaria i contributi base settimanali possono essere ragguagliati a giornata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

I contributi dovuti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, nonchè al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, alla Cassa unica per

gli assegni familiari, alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto e alla Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, i contributi per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari, quelli per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e ogni altro contributo di previdenza e di assistenza sociale la cui esazione sia stabilita insieme ad uno dei contributi citati debbono essere versati entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie, o il versamento dei contributi base quando la riscossione di essi avvenga con sistemi diversi da quello delle marche ai sensi dell'art. 51 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, deve essere effettuato in coincidenza con il versamento degli altri contributi dovuti presso il medesimo ufficio che riceve il versamento.

Quando i contributi siano dovuti dalle Amministrazioni dello Stato e ricorrano particolari esigenze delle medesime, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può stabilire deroghe al termine per il versamento dei contributi.

Art. 7.

I datori di lavoro che abbiano particolari esigenze in relazione alla loro organizzazione aziendale possono, in via eccezionale, essere autorizzati a versare i contributi di cui al precedente articolo entro un termine più ampio di quello stabilito dall'articolo stesso e, comunque, non superiore di tre mesi a quello di normale scadenza.

L'autorizzazione, quando siano riconosciute le esigenze dichiarate, è conferita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di subordinarla a determinate condizioni e garanzie. Debbono essere in ogni caso osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora.

Art. 8.

I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.

Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione, computando i contributi a percentuale con riferimento alla retribuzione media della classe cui appartengono i singoli contributi base. All'atto della liquidazione della pensione, diretta o indiretta, sono altresì restituite le somme eventualmente versate per i contributi base in eccedenza al contributo della classe massima.

I contributi volontari dichiarati indebiti e versati nel quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento sono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Art. 9.

Le marche assicurative relative a periodi anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate sono inefficaci a tutti gli effetti e e non sono rimborsabili.

Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma precedente qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.

CAPO 2° — *Contributi figurativi.*

Art. 10.

I periodi di cui all'art. 56, lett. *a*), numeri 1 e 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4 commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono riconosciuti come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, semprechè per detti periodi non continui a sussistere in favore dell'assicurato l'obbligo della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero dell'iscrizione alle forme di previdenza sostitutive o ad altro trattamento di previdenza che comporti l'esclusione dalla assicurazione obbligatoria predetta.

Per il riconoscimento ai fini sopra indicati dei periodi di cui all'art. 56, lett. *a*), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e all'art. 4, commi 1° e 4°, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato deve inoltre far valere un anno di contribuzione nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente rispettivamente ciascun periodo di malattia, di disoccupazione indennizzata o di degenza in regime di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

I periodi di servizio militare di cui agli articoli 56, lett. *a*), n. 1, e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono riconosciuti quando siano computabili per le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria o degli altri trattamenti di previdenza indicati al primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art. 56, lett. *a*), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale è stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale l'assicurato deve denunciare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro

60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione già presentata.

Non sono riconosciute ai fini predetti le malattie di durata inferiore a 15 giorni.

Art. 12.

I periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dall'art. 5 e dal primo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa semprechè l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione e non si verifichino nei suoi confronti le condizioni di cui al primo comma del precedente art. 10.

I periodi sopra citati sono riconosciuti utili altresì agli effetti del diritto alle prestazioni antitubercolari e alle indennità di disoccupazione, purchè nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione rispettivamente nell'assicurazione per la tubercolosi o nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, o un periodo corrispondente di lavoro soggetto a dette assicurazioni, e purchè non debba essere altrimenti assicurata per i periodi stessi.

Il periodo di interruzione obbligatoria del lavoro deve in ogni caso verificarsi nel corso di prestazione d'opera determinante l'obbligo dell'assicurazione per la quale il periodo stesso è riconosciuto ai sensi dei due precedenti commi.

Art. 13.

L'importo dei contributi che possono essere riconosciuti per i periodi di cui agli articoli 10 e 12 del presente decreto è calcolato sulla media arrotondata per eccesso dei contributi versati, o accreditati per i lavoratori agricoli, per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo.

Per i periodi di servizio militare di cui all'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si computa come versato per ciascuna settimana il contributo corrispondente alla prima classe della tabella *B*, n. 1, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Lo stesso contributo è computato per i periodi considerati nel primo comma qualora l'assicurato non possa far valere alcun contributo nell'anno anteriore a ciascun periodo.

Non si fa luogo al riconoscimento dei contributi ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa in favore degli assicurati già titolari di una pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme di previdenza sostitutive o di altro trattamento che comporti l'esclusione dall'assicurazione predetta, per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa.

CAPO 3° — *Contributi volontari.*

Art. 14.

L'assicurato autorizzato alla contribuzione volontaria nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nell'assicurazione per la tubercolosi o in entrambe le assicurazioni in base alle norme degli articoli 5 e 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con qualifica diversa da quella di operaio agricolo o di addetto ai servizi familiari, è tenuto a versare i contributi base per dette assicurazioni indicati nella tabella *B*, n. 1, allegata alla legge citata, nonchè i contributi a percentuale in vigore per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati o per l'assicurazione per la tubercolosi, trasformati in misura fissa con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge stessa, previa la riduzione del 15 % prevista dall'art. 7 Il valore massimo del contributo settimanale volontario è determinato in base al valore medio arrotondato per eccesso degli ultimi 52 contributi settimanali, o ragguagliati a tali.

Per gli operai agricoli i contributi volontari sono determinati ragguagliando a settimana i contributi base, i contributi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e i contributi integrativi per l'assicurazione contro la tubercolosi, previsti per ciascuna categoria, con la riduzione del 15 % richiamata nel comma precedente. Con gli stessi criteri sono determinati i contributi volontari per l'assicurazione contro la tubercolosi dei mezzadri e coloni.

Il versamento deve essere effettuato dall'assicurato, di norma, mediante l'applicazione di speciali marche settimanali sulla tessera ad esso rilasciata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale può disporre che, per determinate categorie o per determinate località, il versamento sia effettuato mediante pagamento diretto non oltre il termine di cui al penultimo comma dell'art. 6 sopra citato.

Ai fini dell'applicazione del penultimo comma dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per contributi accreditati si intendono quelli dovuti per i lavoratori agricoli.

Art. 15.

L'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve risultare in possesso alla data della scadenza di validità di ciascuna tessera di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, computando i contributi obbligatori e quelli volontari, per il quinquennio precedente la data stessa.

Nel caso che il versamento dei contributi volontari sia effettuato mediante pagamento diretto l'assicurato deve risultare in possesso del sopradetto requisito alla scadenza del biennio dalla data di decorrenza dell'autorizzazione e, successivamente, alla scadenza di ciascun biennio.

Qualora durante il periodo di validità della tessera il titolare dell'autorizzazione sia nuovamente soggetto all'obbligo delle assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, le marche assicurative dovranno essere applicate dal datore di lavoro sulla tessera stessa, sulla quale l'assicurato, in caso di ulteriore cessazione o sospensione dell'obbligo assicurativo, potrà continuare il versamento dei contributi volontari sino alla scadenza della validità.

Art. 16.

I contributi volontari per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione. Parimenti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei trattamenti sopracitati.

Si considerano comunque validi a tutti gli effetti i contributi volontari versati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO II — LE PRESTAZIONI

CAPO 1° — *Prestazioni per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.*

Art. 17.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti dal primo comma dell'art. 9, *sub* art. 2, e del primo comma dell'art. 13, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità e per il diritto alla pensione ai superstiti, possono essere computati in favore dei lavoratori agricoli giornalieri, per ciascun anno agrario di iscrizione negli elenchi anagrafici, non più di:

a) 156 contributi giornalieri per i braccianti uomini con la qualifica di permanenti, abituali o occasionali;

b) 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani con le qualifiche indicate alla precedente lettera *a*) e per i braccianti con la qualifica di eccezionali;

c) 70 contributi giornalieri per le donne e i giovani con la qualifica di eccezionali.

Ove la iscrizione negli elenchi anagrafici sia limitata ad un periodo inferiore all'anno agrario, in luogo rispettivamente di 156, 104 e 70 contributi si computa un numero di contributi giornalieri proporzionale a ciascuna frazione di anno.

Qualora il lavoratore rivesta contemporaneamente la qualifica di giornaliero di campagna e di operaio non agricolo si fa luogo all'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, considerando ridotto il periodo di iscrizione negli elenchi di tanti mesi, settimane, giorni quanti sono quelli durante i quali, nel corso dell'anno agrario, la contribuzione risulta effettuata secondo le norme comuni.

Il requisito di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità, richiesto dal primo comma dell'art. 9, *sub* art. 2, citato per i lavoratori agricoli giornalieri eccezionali, resta fissato in 104 giornate per gli uomini e in 70 giornate per le donne e i giovani.

Per la determinazione dell'ammontare della pensione annua sono computati tanti contributi di cui alla tabella *B*, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, quante sono le giornate di lavoro attribuite ai singoli lavoratori dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 18.

La pensione di vecchiaia è liquidata, in base a domanda dell'assicurato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato stesso compie il 60° anno di età se uomo e il 55° anno se donna o, se le altre condizioni previste dall'art. 9, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono raggiunte dopo il compimento delle dette età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la decorrenza della pensione è differita di tanti anni interi quanti sono quelli trascorsi fra la data anzidetta e quella di presentazione della domanda, e la pensione è maggiorata nelle misure previste dall'art. 12, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 19.

La pensione di riversibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 13, *sub* art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, purchè alla morte dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e semprechè non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione.

Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento.

Conserva il diritto alla pensione di riversibilità dopo il compimento del 18° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo art. 39 nel periodo compreso fra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento della predetta età.

Art. 20.

La riduzione dei periodi minimi di contribuzione prevista dall'art. 25 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è applicabile anche agli effetti del diritto alla pensione in favore dei superstiti di assicurato, secondo le aliquote stabilite per la pensione di invalidità.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo sopracitato si applica nei confronti degli assicurati che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia o siano riconosciuti invalidi o per i quali si verifichi il decesso nel periodo di validità dell'articolo medesimo. Al verificarsi delle dette circostanze gli assicurati devono risultare in possesso di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

Art. 21.

I contributi obbligatori versati nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dopo il conseguimento della pensione danno diritto, a domanda, ad un supplemento della pensione in atto, nella misura stabilita dal secondo comma dell'art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando si siano verificate le seguenti circostanze:

a) la cessazione definitiva della prestazione di lavoro soggetta all'obbligo assicurativo, nel caso di assicurato titolare di pensione di vecchiaia;

b) la perdita della residua capacità di lavoro, nel caso di assicurato titolare di pensione d'invalidità, ov-

vero la cessazione definitiva della prestazione di lavoro ai sensi del punto *a*) qualora lo stesso assicurato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo e di 55 se donna.

La cessazione della prestazione di lavoro deve risultare da esplicita dichiarazione del pensionato.

Il supplemento della pensione di vecchiaia o di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda. I contributi eventualmente versati successivamente a tale data non comportano diritto ad ulteriori maggiorazioni della pensione.

In caso di decesso del pensionato il supplemento di pensione è computato ai fini della determinazione della pensione spettante ai superstiti anche se il pensionato non ne abbia fatto richiesta prima della morte.

Art. 22.

Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato, sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, semprechè nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato il tardivo adempimento.

Art. 23.

Il limite di cui all'art. 11 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica nei confronti dei lavoratori che, nel quinquennio anteriore alla data di decorrenza della pensione, abbiano svolto continuativa attività soggetta all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per i quali siano stati versati i contributi stabiliti dalle tabelle *A* e *B*, n. 1, allegate alla legge stessa.

Ai fini della comparazione della retribuzione media per il quinquennio di cui al comma precedente e dell'ammontare annuo della pensione, si considerano le retribuzioni massime previste nelle sopra citate tabelle in corrispondenza della classe dei singoli contributi versati. Non sono invece da computare:

a) le maggiorazioni sulla pensione corrisposte per i figli;

b) la maggiorazione per il caso di differimento della pensione di vecchiaia;

c) il supplemento di pensione previsto dall'art. 21 del presente decreto.

Art. 24.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica nei casi di ricovero in luogo di cura a tipo sanatoriale o post-sanatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

L'assicurato riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, può invece ottenere la pensione per invalidità nel periodo in cui usufruisce di cura ambulatoria o di indennità postsanatoriale.

La trattenuta di cui al secondo comma dell'art. 72 ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale avviene il ricovero per la tubercolosi del pensionato e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la dimissione.

Art. 25.

L'ammontare mensile della pensione, anche se ridotta ai sensi dell'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non può essere inferiore al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ad un dodicesimo del trattamento minimo stabilito dall'art. 10 della legge stessa.

La disposizione dell'art. 12 sopra citato, con i limiti di cui al comma precedente, si applica altresì ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni.

Art. 26.

Il pagamento della pensione di invalidità è sospeso quando l'avente diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell'invalidità se si tratta di operaio, o alla metà, se si tratta di impiegato.

La sospensione del pagamento della pensione ha inizio a partire dalla rata avente scadenza nel bimestre successivo a quello nel quale avviene l'assunzione obbligatoria, o nel bimestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per le assunzioni già avvenute, e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro. I contributi eventualmente versati per il corrispondente periodo di lavoro sono computati ai sensi del precedente art. 21.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati per invalidità in forza della legislazione speciale sopra richiamata è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione a qualsiasi titolo ad essi corrisposta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. Esso è inoltre tenuto a comunicare all'Istituto la data di cessazione del rapporto di lavoro entro 15 giorni dalla data stessa.

Art. 27

I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20 % dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato.

Il supplemento di cui al precedente comma spetta, su richiesta dell'interessato, dalla data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le condizioni di età o di invalidità previste dall'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate. Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati successivamente alla liquida-

zione della pensione per invalidità o per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il supplemento è liquidato con l'osservanza delle norme di cui all'art. 21 del presente decreto.

Il supplemento di pensione è a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo adeguamento, ed è riversibile, in caso di morte del pensionato, nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singole forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo alla concessione della pensione.

Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola, contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.

Art. 28.

Le prestazioni di cui all'art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono essere concesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè non rientrino nella competenza degli Enti previdenziali istituiti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai pensionati di invalidità, nonchè agli assicurati per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che alla data della domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidità.

CAPO 2° — *Prestazioni per la tubercolosi.*

Art. 29.

Il marito di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico della stessa, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione nei limiti stabiliti per gli altri familiari.

I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell'assicurato che si trovino nelle condizioni previste per l'assicurato dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 657, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e alla indennità post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di età previsti dall'art. 1 della legge stessa.

Art. 30.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, i figli o persone equiparate a carico di assicurati assistiti per la tubercolosi hanno diritto all'ammissione nelle colonie marine o montane purchè abbiano compiuto l'età di sei anni e non abbiano superato l'età di 12 anni.

L'ammissione viene disposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e le spese relative sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

CAPO 3° — *Prestazioni per la disoccupazione involontaria.*

Art. 31.

L'importo dell'indennità di disoccupazione e del sussidio straordinario di disoccupazione è fissato in L. 230 giornaliere per tutti gli assicurati. A tale importo sono aggiunte L. 80 giornaliere per ciascun familiare per il quale competa al disoccupato la maggiorazione della indennità o del sussidio straordinario ai sensi delle disposizioni in vigore.

Nel trattamento di cui al comma precedente rimangono conglobate le indennità e le maggiorazioni di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli assegni integrativi, i sussidi straordinari e relative maggiorazioni di cui agli articoli 35 e 39 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonchè l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive disposizioni.

Art. 32.

L'indennità di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.

Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilità, purchè il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. La corresponsione delle prestazioni è sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione.

L'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.

Art. 33.

Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono ammessi al godimento della indennità per tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180, con deduzione iniziale dei periodi di carenza di cui agli articoli 73 e 77 del citato decreto-legge.

Per la concessione della prestazione restano ferme le modalità stabilite dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Art. 34.

Ai fini della percezione della indennità di disoccupazione o del sussidio straordinario il disoccupato, all'atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga richiesto, deve comprovare all'Organo erogatore la sua regolare iscrizione all'Ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuità della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione; esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per chi rende dichiarazioni false.

Il disoccupato deve altresì sottostare alle altre norme per il controllo della disoccupazione stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che può in caso richiedere la sua presentazione giornaliera all'Organo erogatore.

TITOLO III — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Art. 35.

Le somme dovute dalle imprese industriali ai sensi dall'articolo unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, per le ore di lavoro straordinario effettuate debbono es-

sere versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'accreditamento a favore della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, nel termine di cui all'art. 6 o, in caso di autorizzazione a differire gli adempimenti contributivi, entro il termine più ampio previsto dall'art. 7. Per la riscossione di dette somme si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le assicurazioni generali obbligatorie.

L'obbligo del versamento sussiste anche nel caso in cui il lavoro straordinario sia eseguito da lavoratori esclusi o esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione.

Art. 36.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 32, lett. *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.

Art. 37.

I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti articoli 10 e 12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell'art. 15 del presente decreto.

Allo stesso modo vanno considerati:

a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;

b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;

c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;

d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera *a*), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827

I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera *b*), *sub* art. 2, e dall'art. 13, *sub* art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonchè dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera *c*), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.

I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 38.

Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonchè i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.

Art. 39.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 12 e 13, *sub* art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Art. 40.

Agli effetti della determinazione della vivenza a carico dell'assicurato o del pensionato delle persone di famiglia per il riconoscimento del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione o alle maggiorazioni di esse gli interessati sono tenuti a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il documento del Comune di origine o di residenza rilasciato sul modulo previsto dall'articolo 38 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Nel caso in cui la concessione della prestazione o delle maggiorazioni di essa sia subordinata alla sussistenza di limiti di reddito dei familiari, o quando sia necessario conoscere l'entità dell'onere sostenuto per il mantenimento dei familiari stessi, l'interessato deve dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'entità rispettivamente dei redditi e degli oneri su apposito modulo nel quale saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite per chi rende dichiarazioni false.

L'interessato deve inoltre tempestivamente denunciare all'Istituto ogni variazione del proprio stato di famiglia o del reddito dei familiari o del contributo per il loro mantenimento che comporti la cessazione o la variazione delle prestazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale può comunque compiere in ogni momento indagini per controllare la sussistenza delle condizioni per il diritto alle singole prestazioni rivolgendosi all'Ufficio delle imposte dirette e ad altri uffici pubblici, o anche all'Arma dei carabinieri o alle Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 41.

Nelle contravvenzioni alle leggi che disciplinano le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, la Cassa unica per gli assegni familiari, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, la Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, la contribuzione per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari e quella per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonchè ogni altra contribuzione relativa a gestioni affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contravventore può, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, presentare all'Istituto domanda di oblazione da lui sottoscritta. L'oblazione può essere richiesta con unica domanda per più contravvenzioni contestate sotto la medesima data.

Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive, la domanda di oblazione deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla ricevuta comprovante il pagamento all'Istituto dei contributi omessi e di una somma pari al 10 % del relativo importo quale deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle sanzioni; negli altri casi la domanda di oblazione deve essere accompagnata, pure a pena di inammissibilità, dalla ricevuta di un deposito cauzionale di importo pari ad un decimo della penalità massima prevista per ogni contravvenzione.

La domanda di oblazione sospende il corso del procedimento penale e non può essere revocata.

Art. 42.

Per la definizione delle domande di oblazione presentate ai sensi dell'articolo precedente, l'Istituto, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita. Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive l'Istituto inoltre può, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva prevista per le singole inadempienze.

Il pagamento delle somme stabilite dall'Istituto deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, che deve essere data al contravventore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il pagamento estingue il reato.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il procedimento penale riprende il suo corso e il contravventore non può più avvalersi del beneficio dell'oblazione. La somma versata a titolo di deposito cauzionale è trattenuta a garanzia del pagamento dell'ammenda e del rimborso delle spese; qualora il contravventore sia prosciolto, la somma è ad esso restituita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1957

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 119. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 luglio 1957, n. 819.

Istituzione di un posto di assistente convenzionato alla cattedra di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la annessa convenzione e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulati in Napoli in data 10 marzo 1955 e 28 maggio 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro della Università di Napoli.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1957
Atti del Governo, registro n. 107, *foglio n.* 126. — RELLEVA

Convenzione

L'anno millenovecentocinquantacinque, addì dieci del mese di marzo, nel Rettorato della Università degli studi di Napoli, innanzi a me dott. Gennaro Esposito fu Raffaele, direttore amministrativo dell'Università medesima, autorizzato alla stipula degli atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, con decreto rettorale del 19 maggio 1944 che fa parte integrante del presente atto come allegato *A*) ed alla presenza dei signori dott. Giuseppe Palomba fu Andrea, di anni 37 e dott. Michelangelo Sacco di Vincenzo, di anni 33, testimoni idonei, a me personalmente noti, si sono costituiti:

da una parte

il prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, rettore dell'Università degli studi di Napoli, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 21 ottobre 1954, che fa parte integrante del presente atto come allegato *B*);

dall'altra

il comm. Armando Fati fu Massimiliano, reggente della sede di Napoli dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e dal medesimo Istituto autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 1954 che integra e modifica la precedente deliberazione adottata in data 23 marzo 1954, che fanno parte integrante del presente atto la prima come allegato *C*) e la seconda come allegato *D*).

Quest'ultimo ha dichiarato, senza riserva alcuna, che il predetto Istituto da lui rappresentato, desiderando concorrere al sempre maggiore sviluppo degli studi nel settore della medicina del lavoro ed alle necessità dell'insegnamento stesso, intende provvedere al finanziamento occorrente per la istituzione di un posto di assistente ordinario destinato alla cattedra di medicina del lavoro, obbligandosi ai versamenti necessari secondo le modalità che saranno dettate dal Ministero della pubblica istruzione.

Premesso

Che lo statuto della Università degli studi di Napoli, nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia comprende l'insegnamento della medicina del lavoro;

Che la decisione dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro — che in seguito sarà indicato con la dizione I.N.A.I.L. — dà la possibilità alla Università degli studi di Napoli di aumentare di un posto di assistente ordinario l'attuale organico previsto per la cattedra di medicina del lavoro;

Si addiviene

alla stipula del presente atto tra le parti costituite, ciascuna nella sua espressa qualità e della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, atto che rimane regolato dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli sarà istituito, in aggiunta ai posti di assistente ordinario, un posto di ruolo da destinarsi alla cattedra di medicina del lavoro, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 2.

L'I.N.A.I.L. corrisponderà alla Università degli studi di Napoli, per il finanziamento del posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, la somma di lire ottocentomila (L. 800.000), a decorrere dalla data di nomina dell'assistente ordinario che sarà assunto al posto stesso.

Art. 3.

L'I.N.A.I.L. verserà la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

L'Università degli studi di Napoli, in esecuzione dell'obbligazione assunta dall'I.N.A.I.L., s'impegna:

1) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare del posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro che verrà assunto al posto stesso, compresi gli oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

2) a destinare, annualmente, alla dotazione della cattedra di medicina del lavoro la somma che rimane disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per il titolo di cui al precedente numero uno.

Art. 5.

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti ordinari, disposti dallo Stato, la somma di lire ottocentomila (L. 800.000) risultasse inferiore a quella che la Università degli studi di Napoli è tenuta a versare allo Stato, ai sensi del numero uno di cui al precedente art. 4 di questa convenzione per l'assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro, l'I.N.A.I.L. verserà annualmente alla Università di Napoli, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di assistente ordinario di cui si tratta, sarà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

L'I.N.A.I.L. si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Napoli, limitatamente ai primi dieci anni di durata della convenzione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire centocinquantamila (L. 150.000) annue per costituire uno speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui trattasi nel caso in cui abbia a cessare dal servizio entro i primi dieci anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo, con esonero dell'I.N.A.I.L da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilità in ordine al suddetto trattamento di cessazione dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente ordinario e si intenderà tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunciata, da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Napoli, redatta in carta semplice, è esente da tassa di bollo e registro ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto Presidenziale che ne disporrà la approvazione ed istituirà il posto di assistente ordinario.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

F.to *Ernesto Pontieri* fu Giuseppe
» *Armando Fati* fu Massimiliano
» *Michelangelo Sacco* di Vincenzo
» *Giuseppe Palomba* fu Andrea
» *Gennaro Esposito* fu Raffaele

Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli addì 12 marzo 1955, n. 19243, mod. I, vol. 681, foglio 182. — Gratis.

Registrato al n. 51, 1° semestre 1955 del repertorio atti della Università degli studi di Napoli.

Per copia conforme

Il direttore amministrativo: ESPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto di assistente ordinario destinato alla cattedra di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia, stipulata in Napoli, il 10 marzo 1955.

L'anno millenovecentocinquantasette, addì ventotto del mese di maggio alle ore 13, nel Rettorato dell'Università degli studi di Napoli, innanzi a me, dott. Gennaro Esposito, direttore amministrativo della predetta Università, autorizzato alla stipula degli atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione universitaria con decreto rettorale del 19 maggio 1944, sono comparsi i signori:

1) prof. Ernesto Pontieri fu Giuseppe, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Napoli, ivi residente per la carica;

2) comm. Armando Fati fu Massimiliano, nella qualità di reggente della sede di Napoli dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ivi residente per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del presidente del predetto Istituto in data 12 novembre 1956, n. 814, che si allega.

I predetti, della cui identità sono certo, di comune accordo e col mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

Premesso

Che con convenzione stipulata il 10 marzo 1955, registrata all'Ufficio atti pubblici di Napoli il 12 marzo 1955, n. 19243, il predetto Istituto si è assunto l'onere per il finanziamento di un posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

Che con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente il conglobamento totale delle retribuzioni, il contributo annuo fissato in L. 800.000 dall'articolo 2 della convenzione, deve essere elevato a L. 1.400.000;

Che il contributo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio deve essere operante anche nel caso in cui si verifichi la proroga prevista dall'art. 7 della convenzione e deve, inoltre, essere suscettibile di aumento proporzionale agli eventuali futuri miglioramenti economici, che potranno intervenire a favore dei dipendenti statali.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso: la convenzione stipulata in data 10 marzo 1955 tra l'Università degli studi di Napoli e l'I.N.A.I.L., come nella presente indicato, è modificata come segue:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

L'I.N.A.I.L corrisponderà all'Università degli studi di Napoli, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario di cui all'art. 1, la somma di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila), a decorrere dalla data di nomina dell'assistente ordinario che sarà assunto al posto stesso.

Art. 4. — E' aggiunto il seguente comma:

3) e versare annualmente allo Stato la somma di lire 150.000 (centocinquantamila), che le verrà corrisposta dalla I.N.A.I.L in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti ordinari, disposti dallo Stato, la somma di lire unmilionequattrocentomila (1.400.000) risultasse inferiore a quella che la Università degli studi di Napoli è tenuta a versare allo Stato, ai sensi del numero uno di cui al precedente art. 4 di questa convenzione per l'assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro, l'I.N.A.I.L. si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di lire unmilionequattrocentomila (1.400.000).

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

L'I.N.A.I.L. si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Napoli, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di lire centocinquantamila (150.000) annue, per la durata della convenzione, ivi compreso l'eguale periodo di rinnovo di cui all'art. 7, al fine di costituire un apposito fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di assistente di cui trattasi nel caso in cui abbia a cessare dal servizio maturando il diritto al trattamento medesimo.

Il predetto Istituto si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari, a decorrere dalla data della effettiva concessione dei miglioramenti stessi.

Art. 7. — Sono aggiunti i seguenti comma:

Essa si intenderà senz'altro decaduta se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze oppure non venga aumentato il contributo al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 5 della presente convenzione o vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò avvenga, i mezzi finanziari previsti dalla convenzione.

Nei suddetti casi il posto di assistente ordinario alla cattedra di medicina del lavoro si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare del posto stesso cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Napoli, sarà registrato in esenzione di tasse di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto, ufficiale rogante, viene letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato alla ricezione degli atti e contratti dall'Amministrazione dell'Università degli studi di Napoli.

Il rettore: F.to *Ernesto Pontieri*

F.to *Armando Fati*

F.to *Gennaro Esposito*

Registrato all'Ufficio atti pubblici di Napoli addì 31 maggio 1957, n. 27351, mod. I, vol. 725, fol. Esatte L. esente.

Il direttore Olindo Fenizia F.to *O. Fenizia.*

Registrato nel repertorio degli atti della Università di Napoli al n. 181 1° semestre 1957.

Per copia conforme

Il direttore amministrativo: ESPOSITO

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Ugento-Torre San Giovanni, presso Torre San Giovanni, a Torre Sinfonò, in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1956, n. 116, con la quale l'Amministrazione provinciale di Lecce ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Ugento-Torre San Giovanni, presso Torre San Giovanni, a Torre Sinfonò;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 15 giugno 1957, n. 1086;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla provinciale Ugento-Torre San Giovanni, presso Torre San Giovanni, a Torre Sinfonò, in provincia di Lecce, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5221)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Viterbo n. 14576 in data 31 luglio 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Biondi Elio, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Unione provinciale degli agricoltori di Viterbo, con il sig. Allegrini Osvaldo:

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Allegrini Osvaldo è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo, in sostituzione del dott. Biondi Elio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1957

Il Ministro: GUI

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli n. 8075 in data 27 agosto 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Rescigno Lucio, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dalla Federazione provinciale coltivatori diretti, con il prof. Truppi Luigi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Truppi Luigi è chiamato a far parte, quale rappresentante dei coltivatori diretti, della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli, in sostituzione del sig. Rescigno Lucio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1957

Il Ministro: Gui

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Savona n. 12759 in data 7 agosto 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Vivani Giuseppe, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Unione provinciale industriali di Savona con il dott. Marconcini Giuliano;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Marconcini Giuliano è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, della Commissione provinciale per il collocamento di Savona, in sostituzione del sig. Vivani Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1957

Il Ministro: Gui

(5338)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 settembre 1957.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Cittanova.

Relazione del Prefetto della provincia di Reggio Calabria sulla proroga della gestione commissariale del comune di Cittanova.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1957, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Salvatore Li Gotti;

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di dover affrontare numerosi e complessi problemi cittadini, la cui soluzione costituisce indispensabile premessa per il risanamento di quella Amministrazione comunale e per riportare alla normalità la situazione della Civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal lungo periodo di carenza dell'Amministrazione ordinaria;

Pertanto, l'Amministrazione straordinaria, sta efficacemente adoperandosi per la impostazione e per la soluzione dei problemi di somma importanza locale, specialmente per quanto riguarda la viabilità interna, l'edilizia popolare, il completamento della fognatura urbana, i servizi cimiteriali, la sistemazione del personale comunale, per cui i risultati di tale azione sarebbero compromessi qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera;

Allo scopo quindi, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, unitamente al risanamento funzionale della Civica azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, con la conferma del dott. Salvatore Li Gotti dei poteri conferitigli con il decreto Presidenziale sopracitato.

A ciò si è provveduto con il decreto di pari data, unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 10 settembre 1957

Il prefetto Correra

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1957, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Salvatore Li Gotti;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga ulteriormente prorogata oltre il termine previsto dal decreto Presidenziale suindicato per dar modo al commissario straordinario di poter definire importanti provvedimenti amministrativi in corso di adozione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Cittanova è, a termini di legge, ulteriormente prorogata.

All'attuale commissario straordinario dott. Salvatore Li Gotti sono confermati i poteri di cui al decreto Presidenziale in data 11 giugno 1957.

Reggio Calabria, addì 10 settembre 1957

Il prefetto: Correra

(5331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Bocchello di Rubbiano della roggia Acquarossa, con sede nel comune di Crema (Cremona), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1957, registro n. 19, foglio n. 169, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario del Bocchello di Rubbiano della roggia Acquarossa, con sede nel comune di Crema (Cremona) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Compostella di Sanguinetto dott. Nicolò fu Baldassare, presidente.

Dossena Francesco fu Agostino e Parati Vito fu Giovanni, membri.

(5282)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Informasi che è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Castelfondo (Trento), in collegamento con l'Ufficio telegrafico Fondovaldinon mediante l'utilizzazione del circuito telefonico sociale esistente.

(5310)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola fra reduci e combattenti « Lavoro e concordia », con sede in Melissa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 settembre 1957, la Società cooperativa agricola fra reduci e combattenti « Lavoro e concordia », con sede in Melissa, costituita con atto del notaio Raffaele Ferrara, il 9 aprile 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 16 settembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,96	624,92	624,86	624,95	624,92	—	624,95	624,95	624,96	—
$ Can.	650,75	649 —	649 —	649,125	650 —	—	648,25	650 —	649,37	—
Fr. Sv. lib.	145,83	145,81	145,80	145,83	145,80	—	145,835	145,82	145,83	—
Kr. D.	90,23	90,11	90,10	90,13	90,8550	—	90,13	90,20	90,18	—
Kr. N.	87,43	87,37	87,40	87,41	87,60	—	87,41	87,40	87,43	—
Kr. Sv.	120,79	120,71	120,75	120,75	120,70	—	120,705	120,80	120,76	—
Fol.	164,38	164,28	164,30	164,33	164,30	—	164,32	164,40	164,38	—
Fr. B.	12,49	12,475	12,48	12,485	12,47	—	12,4775	12,50	12,47	—
Fr. Fr.	148,38	148,25	148,32	148,40	148,25	—	148,31	148,45	148,32	—
Fr. Sv. acc.	143,41	143,29	143,30	143,38	143,10	—	143,33	143,50	143,33	—
Lst.	1744,30	1742,25	1743 —	1742,75	1742 —	—	1742,25	1743 —	1742,37	—
Dm. occ.	149,32	149,29	149,38	149,35	149,20	—	149,30	149,50	149,36	—
Scell. Aust.	24,12	24,10	24,115	24,11	24,10	—	24,1075	24,10	24,10	—

Media dei titoli del 16 settembre 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	63,10
Id. 3,50 % 1902	56,70
Id. 5 % 1935	93,025
Redimibile 3,50 % 1934	81,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,30
Id. 5 % 1936	95,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	648,687
1 Franco svizzero lib.	145,832
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	120,727
1 Fiorino olandese	164,325
1 Franco belga	12,481
100 Franchi francesi	148,355
1 Franco svizzero acc.	143,355
1 Lira sterlina	1742,50
1 Marco germanico	149,325
1 Scellino austriaco	24,109

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso per il conferimento della sede farmaceutica del villaggio Tremestiere del comune di Messina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto l'avviso di concorso per il conferimento della sede farmaceutica del villaggio Tremestiere del comune di Messina, n. 90338 Div. 3ª san. del 14 marzo 1956, a termini dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto prefettizio n. 62920/3ª San. del 3 dicembre 1956;

Visti i successivi atti inerenti allo svolgimento del concorso ad opera della apposita Commissione giudicatrice;

Visto il citato regolamento 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso citato in premessa

1. Caroniti dott.ssa Luigia . . punti 78,40 su 150
2. Pollicino dott. Alberto . . » 66,30 »
3. Ferlazzo dott. Giovanni . . . . » 57,40 »
4. Grillo dott.ssa Maria » 55,30 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana, nonchè all'albo del comune di Messina e dell'Ordine dei farmacisti della Provincia.

Messina, addì 20 agosto 1957

p. *Il prefetto*: ALVINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso per il conferimento della sede farmaceutica del villaggio Tremestiere, del comune di Messina;

Visto l'art. 1 e seguenti del precitato regolamento 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

La dott.ssa Caroniti Luigia, prima in graduatoria è nominata vincitrice della sede farmaceutica del villagio Tremestiere.

Il prèsente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione, nonchè agli albi della Prefettura, del comune di Messina e dell'Ordine dei farmacisti della Provincia.

Messina, addì 20 agosto 1957

p. *Il prefetto*: ALVINO

(5324)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div. san. n. 56803 del 31 marzo 1956, modificato con successivo decreto Div. san. n. 56803/1 del 13 luglio 1956, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a diciannove posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, del concorso predetto, nominata con decreto Div. San. n. 56803 del 9 gennaio 1957;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1. Migliari Marina punti 65,468 su 100
2. Gemignani Elda » 59,421 »
3. Caioli Gina » 58,437 »
4. Soru Concetta » 57,969 »
5. Camerada Pasqualina » 56,796 »
6. Bertoia Clelia . . . » 56,328 »
7. Onnis Giulia » 56,250 »
8. Carretta Tessari Edvige » 55,265 »
9. Piazza Nives » 54,609 »
10. Spiga Margherita . . » 53,968 »
11. Goretti Anselmina . » 53,734 »
12. Sinis Luigina . » 52,031 »
13. Manunza Maria Teresa . » 51,906 »
14. Sanna Anacleta » 50,625 »
15. Galli Licia . » 49,765 »
16. Zurru Maria . » 49,140 »
17. Melis Stefana . » 49,062 »
18. Paganelli Anna Maria » 48,937 »
19. Vitali Liliana » 48,906 »
20. Atzori Francesca » 47,186 »
21. Congia Teresina . » 46,953 »
22. Pinotti Lina » 46,875 »
23. Pecorella Nunzia » 46,828 »
24. Bettelli Maria » 46,166 »
25. Orrù Mariuccia » 46,000 »
26. Pulixi Luigina » 45,906 »
27. Trogu Lucia, coniugata » 45,625 »
28. Zicca Regina » 45,625 »
29. Bassi Silvana » 45,461 »
30. Nannizzi Maria Vincenza » 44,406 »
31. Orrù Margherita » 43,906 »
32. Mantovani Carmen » 43,750 »
33. Siddi Saturnina » 43,468 »
34. Pecorella Grazia » 43,359 »
35. Moretti Nives, coniugata » 43,203 »
36. Manzini Clara, nubile . » 43,203 »
37. Carro Giovanna . . » 42,546 »
38. Ghiglieri Eugenia » 42,406 »
39. Gattanella Fernanda » 41,453 »
40. Lopetz Matilde » 41,406 »
41. Usai Paola . . » 41,015 »
42. Bastanti Giuseppina » 40,625 »
43. Venturelli Giuseppina . . » 40,468 »
44. Concas Pasqualina » 40,312 »
45. Bassi Andreasi Bruna . . . » 40,078 »
46. Cesari Graziella . » 39,062 »
47. Locci Iole » 38,906 »
48. Acciari Anna, nata nel 1926 » 38,437 »
49. Mereu Paola, nata nel 1932 » 38,437 »
50. Manca Lidia » 38,343 »
51. Preziosi Natalina, nata nel 1922, coniugata con due figli » 38,125 »
52. Cadeddu Evelina, nata nel 1928, coniugata con un figlio » 38,125 »
53. Argiolas Vincenza . . . » 37,818 »
54. Ortu Concetta . » 37,406 »

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 30 agosto 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari data n. 65102 con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al pubblico concorso per titoli ed esami, indetto con decreto Div san. n. 56803 del 31 marzo 1956, modificato con successivo decreto Div. San. n. 56803/1 del 13 luglio 1956 a diciannove posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Veduto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle singoli concorrenti, nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso, di cui in premessa, per le sedi a fianco di ciascuna indicata:

1) Migliari Marina: consorzio Oristano-Santa Giusta (2ª condotta urbana);
2) Gemignani Elda: Elmas (Cagliari);
3) Caioli Gina: consorzio Neoneli-Ardauli;
4) Soru Concetta: Gonnosfanadiga;
5) Camarada Pasqualina: consorzio Oristano-Santa Giusta (1ª condotta foranea);
6) Bertola Clelia Carbonia (2ª condotta urbana);
7) Onnis Giulia: Samassi;
8) Carretta Tessari Edvige: Muravera;
9) Piazza Nives: Guspini;
10) Goretti Anselmina Aidomaggiore;
11) Sinis Luigina: Domusdemaria;
12) Manunza Maria Teresa: Samugheo;
13) Sanna Anacleta: consorzio Serdiana-Soleminis;
14) Galli Licia consorzio Silius-San Nicolò Gerrei;
15) Melis Stefana Bonarcado;
16) Paganelli Anna Maria Gesturi;
17) Vitali Liliana: Villaspeciosa;
18) Atzori Francesca: Sant'Andrea Frius;
19) Congia Teresina Ortacesus.

Il presente decreto verrà pubblicato, a termine di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 30 agosto 1957

Il prefetto: CAPPUCCIO

(5254)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Premesso che con proprio decreto n. 17446 del 1° giugno 1957, la signora Corsi Rosa è stata dichiarata vincitrice, in seguito a concorso, della condotta ostetrica del comune di Tocco Caudio;

Vista la comunicazione, pervenuta a questa Prefettura in data 27 agosto 1957, con la quale l'interessata ha fatto esplicita dichirazione di rinunzia al posto;

Visto che la signora Amato Raffaela, la quale segue immediatamente la vincitrice nella graduatoria delle idonee, ha chiesto la condotta ostetrica di Tocco Caudio nella sua domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955, approvata con decreto prefettizio n. 5378 del 16 febbraio 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Amato Raffaela, per i motivi indicati in narrativa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Tocco Caudio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, resterà pubblicato per otto giorni, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 6 settembre 1957

Il Prefetto

(5329)

PREFETTURA DI VENEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero del 20 aprile u. s., con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto il successivo decreto pari numero del 15 maggio 1957 di dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Visto l'atto di rinuncia in data 19 luglio u. s. del dott. Franco Pastore, che precede in graduatoria nella condotta medica di Fossò;

Visto l'atto di accettazione in data 12 agosto u. s. del dott. Giuseppe Perricone della condotta stessa;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio pari numero del 15 maggio 1957, il dott. Giuseppe Perricone è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Fossò.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi leglia della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura sede e del Comune interessato.

Venezia, addì 24 agosto 1957

Il prefetto: SPASIANO

(5294)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto n. 6561 in data 20 dicembre 1955, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di medico e di veterinario condotto vacanti nella provincia di Massa Carrara alla data del 30 novembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le disposizioni pervenute dall'Ordine dei veterinari della provincia di Massa Carrara nonchè dai Comuni interessati;

Visto l'art. 46 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nella provincia di Massa Carrara al 30 novembre 1955, è costituita come segue:

Presidente:
Del Prato dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Calcinardi dott. Carlo, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Davini dott. Gedeone, veterinario condotto.

Segretario:
Masini Luccetti dott. Luca, consigliere di 3ª classe, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma di legge.

Massa, addì 12 giugno 1957

Il prefetto: RIGUCCI

(5319)

PREFETTURA DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 9317 del 16 marzo 1957, con il quale veniva indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Viste le designazioni degli Ordini di categoria e dei Comuni interessati al concorso, per la nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Ravalli dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Carola dott. Herbert, medico provinciale;
Coggi prof. dott. Cesare, docente in ostetricia e ginecologia;
Buzzi prof. dott. Bruno, docente in ostetricia e ginecologia;
Colombo Rachele, ostetrica condotta.

Segretario:
Malpica dott. Riccardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Como, addì 31 agosto 1957

Il prefetto: JANNONI

(5318)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 9317, con il quale veniva indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Viste le designazioni degli Ordini di categoria e dei Comuni interessati al concorso stesso, per la nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Ravalli dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Cercignani dott. Ario, veterinario provinciale;
Seren prof. dott. Enrico, docente in chimica medica;
Leinati prof. dott. Luigi, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Taccagni dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:
Pisana dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Como, addì 31 agosto 1957

Il prefetto: JANNONI

(5317)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il decreto prefettizio n. 9317 del 16 marzo 1957, con il quale veniva indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Viste le designazioni degli Ordini di categoria e dei Comuni interessati al concorso stesso, per la nomina della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:
Ravalli dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Carola dott. Herbert, medico provinciale;
Ravetta prof. dott. Mario, docente in clinica medica;
Pecco prof. dott. Renzo docente in clinica chirurgica;
Cornelio dott. Camillo, medico condotto.

Segretario:
Di Rocco dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Como, addì 31 agosto 1957

Il prefetto: JANNONI

(5316)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.